

Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Bergamo
Via T. Tasso, 8
24121 Bergamo

Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado Bergamo
Viale Vittorio Emanuele II, 18
24121 Bergamo

Ordini e collegi professionali della
Provincia di Bergamo

e, p.c. Divisione Servizi
Direzione Centrale Servizi Catastali
Cartografici e di Pubblicità Immobiliare

Direzione Regionale della Lombardia
- Area di Staff
- Settore Servizi
Ufficio Servizi Catastali,
Cartografici e di Pubblicità
Immobiliare

***OGGETTO: Progetto cartografia in Regione Lombardia. Preavviso di
Pubblicazione comune di RANICA.***

Comunico che sono state ultimate le operazioni di verifica straordinaria per il riordino fondiario del comune di RANICA (BG), con formazione della nuova cartografia catastale derivata da rilievo aerofotogrammetrico.

Tanto premesso, si avvisa che a decorrere dal 30 marzo 2026 e fino al 28 aprile 2026 è prevista la pubblicazione presso questa sede d'Agenzia, all'albo pretorio e on-line del Comune di RANICA degli atti concernenti la nuova cartografia catastale e le variazioni dei correlati atti censuari del Catasto Terreni del Comune di RANICA.

In esecuzione delle disposizioni dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969 n. 679, del decreto ministeriale 20 luglio 1970 e dell'art. 32 della legge 18 giugno

2009 n. 69, saranno pubblicati i seguenti atti:

1. i fogli della mappa particellare attuale (vigente);
2. i fogli della mappa particellare della nuova cartografia (revisionata) risultante dalla verifica straordinaria;
3. il prospetto delle variazioni predisposte per l'aggiornamento censuario degli immobili del Catasto Terreni;
4. il prospetto dei soggetti intestatari delle particelle di Catasto Terreni interessate dalle variazioni di cui al punto 3.

Questi atti saranno consultabili per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione. Durante il periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi è consentito ai possessori dei beni, che sono stati oggetto di verifica, o loro delegati regolarmente autorizzati, di consultare, gli atti e la banca dati del catasto attuale, per desumere ulteriori informazioni sulla trattazione dei beni anzidetti.

Per consultare gli atti di proprio interesse i possessori dovranno dimostrare la loro qualità di aventi diritto sui beni e se regolarmente intestati in catasto è sufficiente l'esibizione di un documento di riconoscimento, in caso contrario dovrà essere esibito, unitamente al predetto documento di riconoscimento, anche un altro documento pubblico, idoneo a dimostrare la loro qualità di possessori.

Se il possessore riterrà che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, potrà chiedere che siano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Entro 60 giorni dalla conclusione della pubblicazione degli atti sopra riportati, i soggetti interessati potranno proporre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo. Quando l'esito della verifica straordinaria comporta l'attribuzione o la modifica della rendita catastale dei terreni l'Ufficio provvederà alla notifica ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000.

L'inizio della pubblicazione è stato pubblicizzato mediante manifesto (vedi allegato) affisso, con un anticipo di almeno 15 giorni, presso la Direzione Provinciale di Bergamo – Ufficio Provinciale Territorio, all'albo pretorio, compreso quello on-line, del Comune di RANICA, nelle frazioni del Comune o negli altri luoghi solitamente adibiti alle pubblicazioni ufficiali.

IL CAPO UFFICIO CONTROLLI*
Demetrio Marino
(firmato digitalmente)

**Firma in qualità di sostituto del Direttore provinciale Claudio Notti, temporaneamente assente”.*

DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO - UFFICIO PROVINCIALE – TERRITORIO

Pubblicazione delle variazioni accertate a seguito della verifica straordinaria e formazione della nuova cartografia catastale derivata da rilievo aerofotogrammetrico del Comune di RANICA

In esecuzione delle disposizioni dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, del decreto ministeriale 20 luglio 1970 e dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, si avvertono i possessori dei beni ubicati nel Comune di RANICA che a partire dal **30 marzo 2026** presso la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bergamo Ufficio Provinciale - Territorio, Largo Belotti, n.3 24121 Bergamo; la sede municipale del Comune di RANICA; l'albo pretorio *on-line* del Comune di RANICA (www.comune.ranica.bg.it); sono pubblicati i seguenti atti:

1. la mappa particellare vigente;
2. la mappa particellare della nuova cartografia risultante a seguito della verifica straordinaria;
3. il prospetto delle variazioni predisposte per l'aggiornamento censuario degli immobili del Catasto Terreni;
4. il prospetto dei soggetti intestatari delle particelle di Catasto Terreni interessate dalle variazioni di cui al punto 3;
5. il prospetto delle unità immobiliari urbane le cui planimetrie o elaborati planimetrici potrebbero risultare interessati dall'aggiornamento delle strade pubbliche.

Questi atti sono consultabili per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dalla pubblicazione, fino al **28 aprile 2026** incluso.

Durante il periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi è consentito ai possessori dei beni, che sono stati oggetto di verifica, o loro delegati regolarmente autorizzati, di consultare, presso la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bergamo Ufficio Provinciale - Territorio, gli atti e la banca dati del catasto vigenti, per desumere ulteriori informazioni sulla trattazione dei beni anzidetti.

Per consultare gli atti di proprio interesse i possessori devono dimostrare a questo Ufficio la loro qualità di aventi diritto sui beni predetti e se regolarmente intestati in catasto è sufficiente l'esibizione di un documento di riconoscimento, in caso contrario dovrà essere esibito, unitamente al predetto documento di riconoscimento, anche un altro documento pubblico, idoneo a dimostrare la qualità di possessore.

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Entro 60 giorni dalla conclusione della pubblicazione degli atti sopra riportati, i soggetti interessati possono proporre ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo.

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se Lei ritiene che gli esiti della verifica non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bergamo indicata in intestazione il riesame degli atti, allegando alla domanda la documentazione riportante gli elementi e i dati che giustificano la richiesta (artt. 10-quater e 10-quinquies della l. 212/2000).

Se le informazioni riportate negli atti pubblicati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione *on-line* tramite il servizio “Correzione dati catastali”, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda non sospende i termini previsti per la proposizione del ricorso al giudice tributario.

Ricorso

Quando e come presentare ricorso (artt. da 18 a 22 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bergamo, indicato in intestazione.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questa Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bergamo dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate contro cui si presenta ricorso
- gli estremi dell'atto impugnato
- l'oggetto e i motivi del ricorso
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002)
- la firma digitale del difensore incaricato-e la categoria a cui appartiene.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero “Dati generali”, “Ricorrenti”, “Rappresentanti”, “Difensori”, “Domicilio Eletto”, “Parti Resistenti”, “Atti impugnati”, “Documenti”, “Calcolo CU” e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).
- In caso di deposito con modalità telematica (PTT) del ricorso l'utente, oltre alle modalità sopra indicate, ha la possibilità di effettuare il pagamento del CUT tramite il sistema PagoPA.

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio (art. 5, Legge n. 241/1990).

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito agli atti pubblicati Lei può rivolgersi personalmente all'Urp della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bergamo Ufficio Provinciale – Territorio, Largo Belotti n. 3 il lunedì e il giovedì dalle 8:30 alle 12:30 o telefonicamente al numero 0353880314

Bergamo li 16/03/2026

IL CAPO UFFICIO CONTROLLI*

Demetrio Marino
(firmato digitalmente)

**Firma in qualità di sostituto del Direttore provinciale Claudio Notti, temporaneamente assente*.*